



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1891/2010** promossa da:

ORFELLO CELLAROSI (C.F. CLLRLL29M30H199V), con il patrocinio dell'avv. NANNI GIOVANNI e dell'avv. NANNI GAIA (NNNGAI70L44H199J) VIA MAZZINI 16 48100 RAVENNA; elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI 16 48121 RAVENNA, presso il difensore avv. NANNI GIOVANNI

ATTORE

contro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA GIA' AZIENDA USL RAVENNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO BACCARINI 60 48121 RAVENNA, presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Motivazione in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cellarosi Orfello conveniva in giudizio l'Azienda USL di Ravenna al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito, indicato nella somma di € 4.048,00, patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 7.07.2009.

Sosteneva l'attore che nel pomeriggio di tale giorno, effettuate le cure dentali nell'ambulatorio di Odontoiatria dell'AUSL di Ravenna, mentre, dovendo uscire dallo stesso, si trovava in prossimità della porta, questa si chiudeva improvvisamente e violentemente schiacciandogli il pollice della mano sinistra. Sosteneva, inoltre, di avere riportato un danno permanente nella misura del 3% e un'invalità temporanea totale per la durata di quindici giorni.

Si costituiva la AUSL chiedendo il rigetto della domanda attorea per l'esistenza di un'ipotesi di caso fortuito.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore della convenuta, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi, dava atto che con delibera n. 1 del 7.01.2014 si era costituita, a decorrere dal giorno 1.01.2014, a termini della legge regionale 21.11.2013, n. 22, l'Azienda Sanitaria Locale della Romagna, operante nell'ambito territoriale dei Comuni inclusi nelle pregresse Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, la quale era subentrata, a tutti gli effetti, nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni, della quattro preesistenti aziende.

La domanda attorea non è fondata e non merita di essere accolta.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Ne consegue che il danneggiato dovrà solo provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa mentre la responsabilità resta esclusa dalla prova, gravante sul custode, del caso fortuito, che può consistere tanto nel fatto del danneggiato quanto del terzo, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità.

Ciò premesso, nel caso in esame è lo stesso attore a dare atto che la porta dell'ambulatorio dal quale stava uscendo si è improvvisamente chiusa, provocandogli le lamentate lesioni, a causa di un forte spostamento d'aria, con ogni probabilità determinato dalla contemporanea apertura delle finestre dell'ambulatorio, collocate nella parete opposta alla porta di ingresso.



La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/12/2013, n. 27801).

Il fatto che la porta di un ambulatorio si possa improvvisamente chiudere a causa di un fenomeno del tutto temporaneo rappresentato dallo spostamento di aria a sua volta dovuto all'apertura di finestre e così facendo possa provocare lo schiacciamento del dito della mano di un paziente, che evidentemente aveva inavvertitamente appoggiato la mano sul montante della porta ovvero sulla porta stessa, costituisce un fatto che presenta un grado assai elevato di improbabilità di verificarsi nell'ambito di tutti gli accadimenti che possono in teoria determinarsi. Ragionando diversamente, si finirebbe per ritenere la convenuta responsabile di qualsiasi accadimento verificatosi all'interno degli ambulatori dalla stessa gestiti.

Non sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c. affinché l'AUSL di Ravenna, ora Azienda Sanitaria Locale della Romagna, possa essere chiamata a rispondere del danno subito dall'attore.

La peculiarità della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese relative alla CTU svolta in corso di causa, nella misura già liquidata, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore in quanto soccombente.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 1891/2010 promossa da Cellarosi Orfello confronti della AUSL di Ravenna, ora Azienda Sanitaria Locale della Romagna, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:

- rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di Cellarosi Orfello le spese relative alla CTU svolta, nella misura liquidata in corso di causa.

Così deciso in Ravenna il 20.09.2014

Il giudice
dott.ssa Alessandra Medi



